



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. PUDDU"

Via Montalese, 245/A 247- 59100 PRATO

Tel. 0574/653124 Fax 0574/721602

Codice Ministeriale POIC81600A - Codice Fiscale 84032340485

✉: info@puddu.prato.it - sito internet 🌐: www.puddu.prato.gov.it

COMUNICAZIONI ALLE LAVORATRICI DELL'ISTITUTO

-A tutte le lavoratrici dell'Istituto

-Al responsabile dei Lavoratori della Sicurezza

Oggetto: tutela delle lavoratrici.

Considerato che in data 26/03/2001 è stato emanato il D.Lgs. del Governo N°151 "Testo Unico delle disposizioni di legge in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 N° 53."

Si ricorda a tutte le lavoratrici dell'Istituto Scolastico la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato. Informazione che risulta anche obbligatoria in caso di attività che comportano esposizioni a radiazioni ionizzanti (artt. 6, 8 D.Lgs. 151/01).

A seguito di tale informazione, il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate, in particolare quei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art.11 D.Lgs. 151/01) per adottare le misure necessarie affinché i rischi siano eliminati, modificandone, ove necessario, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio (artt. 7, 12 D.Lgs. 151/01).

Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mese di età (art.6).

Si fa, inoltre, presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto, hanno comunque **"la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta dal parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente (ove previsto) ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro"** (art.20 D.Lgs. 151/01).

Si fa presente che la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi connessa alle rispettive attività lavorative.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, il SPP (Servizio Prevenzione e Protezione) invia distinti Saluti.

Il Dirigente Scolastico

Gianna CELLI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)